

Per tutti i nostri Colleghi e Colleghe impegnati in compiti di consulenza a clienti professionisti, provvediamo ad un utile aggiornamento antiriciclaggio riguardante i Bonus fiscali edilizi.

In base al **Decreto Legge 157/21** i *Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni comunicate all'Agenzia delle entrate, non procedono all'acquisizione del credito d'imposta del 110% in tutti i casi in cui ricorrano elementi di sospetto da segnalare all'Unità informazione finanziaria.*

La *Norma* indica un generico riferimento all'**art.3 Dlgs.231/07** che indica i *Soggetti obbligati - Banche, Società d'Investimento, Poste, Commercialisti Consulenti del Lavoro, Revisori, ...*, ed interpretandola in modo sistematico, sembrerebbero obbligati sia gli *Intermediari Finanziari* (che acquisiscono il credito d'imposta), sia i *Professionisti* (che appongono il visto di conformità ed inviano in modalità telematica l'istanza). Se invece la si interpreta alla lettera, ad essere coinvolti sembrerebbero i soli *Intermediari finanziari*, visto che si parla di *non accettazione del credito in presenza di elementi di sospetto*, ed i *Professionisti* sono estranei a questa operazione.

Non si accenna nulla a riguardo gli *obblighi antiriciclaggio* alle attività dei *Professionisti* per quanto riguarda il *visto di conformità e l'invio telematico*. Aggiungiamo inoltre che, secondo le *Linee guida del Consiglio nazionale dei Commercialisti*, il *visto di conformità su dichiarazioni fiscali* è una prestazione a *rischio non significativo* ritenendosi sufficiente (ai fini dell'Adeguata verifica antiriciclaggio) solo la copia del *documento d'identità* del cliente ed il solo invio della trasmissione della dichiarazione derivante da obblighi fiscali è un'operazione esonerata dall'Adeguata verifica della clientela.

In attesa di ulteriori chiarimenti, è consigliabile che i *Professionisti* contabili impegnati con le pratiche per il 110% effettuino in ogni caso gli adempimenti antiriciclaggio, al fine di eventuali segnalazioni da parte degli *Intermediari finanziari* che, valutando come sospetto un *credito d'imposta*, possano segnalarlo all'**Uif**.

In più, essendo il *Professionista* che invia l'istanza anche colui che *appone il visto*, potrebbe essere irrilevante addurre a discolta il fatto che l'invio della *comunicazione* di per sé non prevede specifici adempimenti antiriciclaggio.